



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Generale n. 22 del 16/01/2026

N. 9 DEL 16/01/2026

Responsabile del Servizio: ARATO Elena

**OGGETTO: UTENZE TELEFONICHE E INTERNET IMMOBILI
COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
VIANOVA SPA- CIG B9F0E2F6EA**

VISTI:

- il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

N. 9 DEL 16/01/2026

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 15/12/2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUPS per il triennio 2026/2027/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2027/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026/2027/2028 esercizio finanziario 2026;

PRESO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n.22 del 18/12/2024 con cui viene conferita alla Dott.ssa Arato Elena, la responsabilità dell'area finanziaria;

DATO ATTO:

- che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del servizio competente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

RILEVATO che si rende necessario provvedere al rinnovo dei servizi di telefonia fissa e connettività per l'anno 2026;

RICHIAMATI:

- l'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e ss.mm.ii. secondo cui, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al succitato comma 449 del medesimo articolo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella L. 135/2012, il quale stabilisce che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

DATO ATTO

- che la fornitura in oggetto rientra solo parzialmente tra le categorie merceologiche (nello specifico, sotto la comune definizione di "Telefonia Fissa ") per il cui affidamento "le Amministrazioni Pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta" hanno l'obbligo di:
- approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle centrali di

committenza regionali di riferimento; ovvero

- degli altri strumenti di acquisto (sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione) messi a disposizione dai medesimi soggetti di cui al punto precedente.

Tale obbligo, introdotto dall'art. 1 (recante "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"), comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), viene meno laddove, anche nell'ambito delle categorie merceologiche ivi indicate, il ricorso ad altre centrali di committenza o ad autonome procedure ad evidenza pubblica preveda corrispettivi inferiori, almeno del 3%, a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tal caso, tuttavia, i relativi contratti dovranno comunque "essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico" (cfr. art. 1, comma 7, penultimo periodo, D.L. n. 95/2012). La violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, comporterà, a seconda della fattispecie : - nullità contrattuale; - illecito disciplinare; - responsabilità amministrativa per danno erariale.

CONSIDERATO:

- che i servizi di connettività sono esclusi dalle convenzioni attualmente attive che prevedono esclusivamente la telefonia fissa e mobile;
- che gli attuali gestori forniscono un servizio congiunto di telefonia fissa e connettività internet, quest'ultima esclusa dalle convenzioni Consip;
- che i due servizi non sono separabili, a causa delle caratteristiche intrinseche della rete interna e del centralino telefonico, senza che tale azione comporti gravi e prolungate interruzioni di servizio;
- che per poter procedere alla separazione dei servizi di telefonia fissa dalla connettività internet sono necessari interventi tecnico organizzativi che dovranno necessariamente essere preceduti da uno studio accurato;

RAVVISATA LA NECESSITÀ, in attesa di apportare i necessari adeguamenti tecnici e le successive procedure previste per l'adesione alle convenzioni Consip attualmente attive, di rivolgersi ai medesimi operatori economici al fine di garantire i servizi di connettività e telefonia fissa presso gli immobili comunali;

CONSIDERATO:

- che nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) appare imprescindibile in quanto la procedura ivi delineata è l'unica in grado di assicurare, in rapporto all'importo economico dell'appalto, celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche;

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari al subentro nella fornitura da parte del nuovo gestore, dovendo comunque garantire l'erogazione del servizio, si ritiene opportuno ed economicamente conveniente affidare al medesimo operatore telefonico già attivo;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

CONSIDERATO che l'operatore economico VIANOVA SPA., Via di Montramito 431, 55054 Massarosa (LU), P.I. 059440469, è attualmente incaricato della fornitura dei servizi di telefonia fissa e di connettività internet presso gli immobili comunali ed è disponibile al rinnovo e proseguimento del servizio alle medesime condizioni;

PRESO ATTO che l'IVA è al 22% ed il corrispettivo contrattuale verrà liquidato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

RITENUTO tale preventivo congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche del bene in oggetto;

ACCERTATO il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 da parte della ditta aggiudicataria e l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98 dal quale emerge che:

- nel casellario delle Annotazioni riservate Anac, consultato in data 14/01/2026, non sono state individuate annotazioni;
- il codice CIG B9F0E2F6EA e il DURC regolare Prot. INPS_47712248 scadenza 03/02/2026;

CONSIDERATO che la presente determina di affidamento è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto si sono positivamente conclusi i controlli sull'operatore economico;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende provvedere al rinnovo dei servizi di telefonia fissa e connettività per l'anno 2026;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e nell'offerta economica formulata dall'operatore economico;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa di settore in ragione dell'elemento del prezzo;
- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante lettera commerciale;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. ed in particolare gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dopo il chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28/12/2016 con Delibera n. 1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:
 - l'art. 23 - sempre in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti" di Amministrazione trasparente";
 - l'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 e ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, nella sottosezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione trasparente;
- la Legge n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)", in particolare l'art. 1, comma 629, in merito all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di CONSIDERARE le premesse sopra esposte, che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di CONFERMARE anche per l'anno 2026 e per le motivazioni descritte nelle premesse, la prosecuzione dei servizi di telefonia fissa e di connettività internet presso gli immobili comunali alla società VIANOVA SPA;
3. di IMPEGNARE la somma presunta di € 11.200,00 IVA compresa per il periodo dal 1/1/2026 al 31/12/2026 per la fornitura di servizi di telefonia e connettività internet a Vianova spa e di individuare i seguenti elementi costitutivi dell'impegno:

Ragione del debito	SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ INTERNET
DURC	Prot. INPS_47712248 scadenza 03/02/2026
CUP (se esistente)	
CIG	B9F0E2F6EA
Somma da pagare	Importo €. 11.200,00 (di cui 2.019 IVA)
Creditore	VIANOVA SPA_VIA DI MONTRAMITO, 431 MASSAROSA P.IVA 01059440469
IBAN	IT70Z0200824802000004809240
Capitolo impegno	Cap.330/32 € 5.600,00 Cap.2970/3 € 2.200,00 Cap.3180/4 € 1.200,00 Cap.3790/4 € 1.100,00 Cap.6171/10 € 1.100,00
Esigibilità	2026

4. di DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A pari al 22%;
5. di DARE ATTO che la scadenza della spesa correlata al presente provvedimento, ai sensi dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è prevista entro l'esercizio 2023;
6. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di DARE ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

di STABILIRE:

- a. di procedere alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, previo esito positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96-97-98-100 del medesimo decreto;

- b. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore dovrà obbligarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima Legge, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- c. che l'appaltatore, inoltre assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- d. che, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3 della Legge n. 136/2010, il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
ARATO Elena